



TAVOLO OPERATIVO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI E NEI LUOGHI DI LAVORO

SCHEDA TECNICO NORMATIVA 6

ARGOMENTO: I PONTEGGI E IL LORO IMPIEGO COME DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA IN OCCASIONE DI LAVORI SVOLTI SU COPERTURE A FALDE INCLINATE

OBIETTIVO DEL TAVOLO: Sensibilizzazione del CSP (rif. p.to 2.2.3 lett. c) All. XV) e del CSE (rif. art. 92 co.1 lett. b) in merito ai contenuti minimi del PSC e alle verifiche da condurre nel caso si impieghino ponteggi come DPC per i lavoratori che svolgono attività su coperture a falde inclinate.

INQUADRAMENTO NORMATIVO:

- Artt. 111, 112, 125, 133, 138 co. 5 D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29/2010 del 27 agosto 2010;
- La norma UNI 8088 Lavori inerenti la copertura dei fabbricati. Criteri per la sicurezza;
- UNI EN 13374 Sistemi temporanei per la protezione dei bordi. Specifica di prodotto, metodi di prova;
- UNI-EN 1263-2 Attrezzature provvisorie di lavoro - Reti di sicurezza - Parte 2: Requisiti di sicurezza per i limiti di posizionamento;
- UNI EN 12810 UNI EN 12811 esclude l'adoperabilità del ponteggio come protezione per lavori su tetti (paragrafo 1 "Scopo e ambito di applicazione");
- La UNI 11927:2023 sui requisiti e prova dei ponteggi di facciata con funzione di protezione dei bordi; (Documento allegato)
- Linee Guida INAIL: PARAPETTI DI SOMMITÀ DEI PONTEGGI - QUADERNO 2017 (Documento Allegato);

ELEMENTI DI DIBATTITO DEL TAVOLO:

- I compiti del CSP-CSE in tema di contenuti minimi del PSC e di verifiche sui contenuti del POS limitatamente alle caratteristiche del ponteggio se impiegato come DPC per i lavoratori che svolgono attività su coperture a falde inclinate.
- La verifica del CSE circa i contenuti del progetto del ponteggio e dei calcoli relativamente alla sua resistenza quale DPC per lavori su coperture.



A.S.L. TO5

*Azienda Sanitaria Locale
di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino*

CONSIDERAZIONI DEL TAVOLO:

Sono frequenti i casi in cui, in occasione di un accesso ispettivo in cantiere, viene riscontrata la presenza di ponteggi utilizzati come misura di protezione collettiva per i lavoratori che svolgono attività lavorativa sulle coperture a falde inclinate, privi di idonei requisiti. Gli elementi di protezione laterale del ponteggio, installati all'ultimo impalcato, non sono infatti progettati per resistere a forze dinamiche elevate quali l'arresto di una persona che cammini o cada verso la protezione o che scivoli lungo la superficie inclinata del tetto diretto verso la protezione. Il montante-parapetto di sommità del ponteggio, di fatto, nella sua configurazione normale, non è idoneo né efficace a fungere da protezione collettiva per la tutela dei lavoratori che svolgono attività direttamente in copertura.

Inoltre, le aperture a feritoia tra correnti possono consentire l'accesso all'intero corpo. La luce standard tra due correnti e quella, a volte superiore, tra il corrente intermedio e la tavola fermapiè (se metallica), senz'altro non permette di trattenere il rotolamento di un corpo in caduta lungo la falda del tetto diretto al parapetto di sommità del ponteggio qualunque sia la tipologia impiegata.

E' opportuno pertanto, che gli eventuali parapetti provvisori, installati sull'ultimo impalcato del ponteggio, in occasione di lavori in copertura, posseggano idonei requisiti geometrici e di resistenza meccanica.

Come chiarito dalla CIRCOLARE MLPS n. 29 del 27.08.2010 in tali casi, il ponteggio deve essere realizzato a seguito di una valutazione dei rischi e di un progetto specifico.

Un utile riferimento normativo (sebbene non cogente) è la norma UNI EN 13374 che definisce 3 tipologie di parapetto anche in funzione della inclinazione della falda della copertura. Si ritiene di fondamentale importanza che il Coordinatore (CSE), in fase di verifica del POS della impresa esecutrice incaricata della fornitura e posa dei ponteggi a servizio della copertura prenda visione del progetto del ponteggio redatto e firmato da professionista abilitato, al fine di appurare che siano presenti le verifiche rispetto ai carichi dinamici sull'ultimo impalcato e che, nella documentazione consegnata, siano presenti le verifiche strutturali necessarie allo svolgimento delle specifiche fasi lavorative, senza tuttavia entrare nel merito della relazione di calcolo del ponteggio stesso.

Le tavole tecniche a corredo del progetto del ponteggio, devono essere da considerarsi elaborati esecutivi, e non preliminari, definitivi, o schemi indicativi.

Il ponteggio nasce affinché il lavoratore possa operare su di un piano di lavoro. Qualora le lavorazioni prevedano lo sbarco in copertura (manutenzione del tetto) l'ultimo piano di ponte dovrà avere delle caratteristiche particolari.

Si ritiene utile, ai fini della possibilità di utilizzo del ponteggio come DPC per chi opera sulle coperture, ricordare i chiarimenti forniti dalla CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 29/2010 che al Quesito n. 3 riporta:


E' possibile l'impiego di ponteggi di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell'art. 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori

che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio?

Premessi gli artt. 111 c. 1, 115 c. 1, 122 c. 1, 125 c. 4, 133 c. 1, 138 c. 5 lett. a), 148 c. 1; Si è dell'avviso che è possibile l'impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto.

Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato art. 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve tra l'altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.


In caso di utilizzo di ponteggi prefabbricati con montante di sommità è necessario attenersi agli schemi tipo della Dichiarazione Ministeriale ed all'eventuale nota che ne determina uno specifico divieto o restrizione d'uso.



NOTA BENE:
IL PRESENTE SISTEMA DI PROTEZIONE COLLETTIVA CONTRO LE CADUTE, DEVE INTENDERSI DESTINATO AL SERVIZIO ESCLUSIVO DELL'ULTIMO PIANO PRATICABILE DEL PONTEGGIO, PERTANTO E' ESPRESSAMENTE VIETATO L'IMPIEGO DI TALE SISTEMA A PROTEZIONE DI POSTI DI LAVORO DIVERSI DAL PREDETTO PIANO.

VISTA "A"

La norma prevede inoltre che l'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato e dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.





Altezza del montante di sommità

L'altezza del montante di sommità deve essere tale da superare di almeno 1 m l'ultimo impalcato del ponteggio.

Fermapiede

Il fermapiede deve essere fissato in modo che il suo bordo superiore sia ad almeno 150 mm al di sopra dell'impalcato. Fori e scanalature nel fermapiede, ad eccezione dei fori per la movimentazione, non devono essere più larghi di 25 mm in una direzione.

Posizione del corrente principale di parapetto

La quota hcp del corrente principale di parapetto rispetto all'impalcato deve essere pari ad almeno 950 mm.

Posizione del corrente superiore di parapetto

La quota hcs del corrente superiore rispetto al filo esterno della superficie di lavoro, misurata lungo la normale alla superficie di lavoro, deve essere pari ad almeno 950 mm.

Aperture nella protezione laterale con funzione di protezione dei bordi

Le aperture nella protezione laterale con funzione di protezione dei bordi devono essere dimensionate in modo che una sfera con un diametro superiore a 100 mm non possa attraversarle.

Quando è presente la struttura di recinzione per essa si applicano i requisiti del punto 5.5.5 della UNI EN 12811-1:2004.

Il ponteggio deve includere componenti di impalcato appositamente dimensionati al fine di chiudere eventuali aperture vuote di larghezza maggiore di 25 mm.

Dove un montante separa parti di un impalcato, la distanza tra le parti non deve essere maggiore di 80 mm.

